

Publicato il 24/10/2019

**N. 00432/2019 REG.PROV.CAU.
N. 01032/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Ufficio, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti

Cristoforo Micheli L.R. Italcaccia Lec, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Lecce, via A. Imperatore 16;

Federcaccia Regionale Puglia, Caccia Pesca e Ambiente (Cpa) Puglia,

Arcicaccia Puglia, Anuu Puglia, Enalcaccia Lecce, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della Puglia, Anuu Puglia, Arcicaccia Puglia, Caccia Pesca e Ambiente (Cpa) Puglia, Enalcaccia Lecce, Federcaccia Regione Puglia, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Giovanni Ciccarese L.R. Federcaccia Reg., Francesco D'Errico L.R. Cpa Puglia, Giuseppe De Bartolomeo L.R. Arcicaccia Puglia, Luigi Prato L.R. Anuu Puglia, Tiziano Simone L.R. Enalcaccia Lecce, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Maria Bruni e Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Alessandro Orlandini, in Lecce, via A. Imperatore, 16;

Federazione Italiana della Caccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale della Puglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Camassa e Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Faunistica Venatoria "Fiore", Azienda Faunistica Venatoria "Frigole", rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Assoarmieri, Associazione Nazionale dei Commercianti, Intermediari e Appassionati di Armi comuni da sparo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Conversano, via San Lorenzo, 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1560 del 26/08/2019, recante "Integrazioni/Modifiche al Calendario Venatorio

regionale 2019/2020”, pubblicata sul sito web della Regione Puglia il giorno 21 agosto 2019 ed in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014;

della Deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 217/2009 di riapprovazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014;

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1400 del 27.06.2014, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1170 del 26.05.2015, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1121 del 21.07.2016, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1235 del 28.07.2017, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale;

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1336 del 24.07.2018, di proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/10/2019

per l'annullamento

della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1805 del 10/10/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 suppl. del 10.10.2019, avente ad oggetto “Calendario Venatorio regionale annata 2019/2020. DGR n. 1558/2019 e n. 1560/2019: ulteriori modifiche ed integrazioni”;

nonché

per l'annullamento

previa sospensione,

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Cristoforo Micheli L.R. Italcaccia Lec, nonché di tutti gli interventori *ad opponendum* meglio indicati in epigrafe;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l'istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente *fumus boni iuris*;

Rilevato, infatti, che la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1805 del 10.10.2019 - a prescindere dalla sua natura esecutiva o meno rispetto al *dictum* cautelare presidenziale del 4.10.2019, tenuto conto, in particolare, dei puntuali e plurimi richiami ai pareri dell'I.S.P.R.A. in essa contenuti - risulta testualmente e sostanzialmente emanata in oggettivo recepimento di questi ultimi (cfr. seconda linea del "DELIBERA" a pag. 25 del B.U.R.P. n. 116 suppl. del 10.10.2019);

Ritenuto, per il resto, di confermare integralmente l'ordinanza cautelare collegiale già adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe n. 367/2019, pubblicata in data 20.09.2019;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

DesirÃ¨e Zonno, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO